



Centro Studi
progettazioni - strutture
geologia - geotecnica

piazza N. Tofano n.38
80030 SAN VITALIANO (NA)

SICUREZZA CANTIERI

Generalità sulla direttiva cantieri

La direttiva Cantieri (92157/CEE) è la normativa europea che riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili ed è stata introdotta dallo stato Italiano con D.L. 494/96 e successivamente modificata con il D. L. 528/99 entrato in vigore il 18-4-2000. E' una norma che ha l'obiettivo di organizzare le attività del cantiere per ridurre i rischi di infortuni sul lavoro.

Si applica a tutti i lavori edili e di genio civile (nuove costruzioni, manutenzione, demolizione, risanamento ecc....)

Le figure responsabili della sicurezza sul cantiere sono:

- committente;
- responsabile dei lavori;
- coordinatore per la progettazione;
- coordinatore per l'esecuzione;
- datore di lavoro della ditta appaltatrice;
- lavoratore autonomo.

Committente: per i lavori privati è il proprietario, per un condominio è l'amministratore, per le aziende è il legale rappresentante.

Il committente può anche delegare ai suoi obblighi e responsabilità avvalendosi di un responsabile dei lavori.

Obblighi principali del committente e Responsabile dei lavori sono :

- prevedere sempre la durata dei lavori;
- inviare la notifica preliminare quando l'entità dei lavori che supera i 200 uomini-giorno;
- inviare la notifica preliminare e nominare anche i coordinatori per la sicurezza, quando si prevede la presenza di più imprese e si verifica una delle seguenti condizioni:
 1. entità dei lavori superiore ai 200 uomini- giorno;
 2. presenza di rischi (es. caduta dall'alto, sprofondamento, rischio chimico-biologico, ecc.);
- verificare che i coordinatori redigano “il PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento)” e “il Fascicolo Tecnico” prima di richiedere i preventivi alle ditte esecutrici e applichino il piano durante l'esecuzione dei lavori;
- Inviare il piano di sicurezza e coordinamento a tutte le imprese con la richiesta di preventivo (esso dovrà comprendere i costi per la sicurezza);

- Verificare l' idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi cui si affidano lavori chiedendo copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e alle imprese esecutrici di produrre il POS (Piano Operativo di Sicurezza).

Coordinatore per la progettazione: è designato dal committente o dal responsabile dei lavori, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese con almeno 200 uomini-giorni, i lavori dei quali comportino rischi particolari.

Il coordinatore per la Progettazione, durante la progettazione dell'opera e prima della richiesta di presentazione delle offerte, redige il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e predispone il fascicolo tecnico dell'opera; anche il Committente o Responsabile dei lavori, se in possesso di requisiti, può svolgere le funzioni di coordinatore per la progettazione e sostituirlo in ogni momento.

Coordinatore per l'Esecuzione: è designato dal committente o dal responsabile dei lavori prima dell'affidamento dei lavori, nei cantieri in cui vi sono più imprese anche non contemporaneamente con almeno 200 uomini-giorno i cui lavori comportano rischi.

Durante la realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:

- Verificare l'applicazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- Verificare il POS (Piano Operativo di Sicurezza) complementare del PSC con proposte di modifica da parte delle imprese appaltatrici;
- Organizzare la cooperazione, il coordinamento e l'informazione reciproca tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- Segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze alle disposizioni di sicurezza, proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- Comunicare, eventualmente, inadempienze all'AUSL e Direzione Provinciale del Lavoro in caso di mancato intervento di committente/responsabile dei lavori;
- Sospendere i lavori in caso di pericolo grave, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti.

Durata dei Lavori e “Uomini Giorno”

La durata dei lavori viene definita in “Uomini-Giorno” cioè la somma delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori per la realizzazione dei lavori. La

quantità degli U/gg si ottiene sommando i lavoratori presenti in cantiere ogni giorno.

Esempio: 5 lavoratori per 6 gg e 3 lavoratori per 10 gg
corrisponde ad una quantità pari a: $5 \times 6 + 3 \times 10 = 60U/gg$.

Se un cantiere non supera i 200 Uomini-giorno, l'impresa redige il POS ed ha la responsabilità della sicurezza. Se, a causa di modifiche successive, supera la soglia di 200 Uomini-giorno o le lavorazioni sono a rischio, il Committente sarà obbligato a inviare la notifica ad AUSL e alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Può il titolare di un'impresa essere anche coordinatore per la sicurezza nel lavoro appaltato?

Per evitare che “controllore” e “controllato” fossero la stessa persona, nel nuovo testo viene negata la possibilità al Datore di lavoro delle imprese che sono nel cantiere di essere nominato Coordinatore.

Notifica Preliminare: è un documento che il committente deve trasmettere ad AUSL competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro prima dell'inizio dei lavori. Il documento contiene i dati relativi all'identificazione del cantiere e delle figure a tutela dei lavoratori. Ciò è obbligatorio nei casi

con personale non minore a 200 Uomini-giorno e in cantieri con particolari rischi.

Lavoratore autonomo: è colui che concorre con la propria attività professionale alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione. E' obbligato ad utilizzare le attrezzature di lavoro seguendo le norme sulla sicurezza e adeguarsi alle disposizioni di sicurezza fornita dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Il committente, già in fase di progettazione dell'opera, deve far redigere dal Coordinatore alla Progettazione il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e il Fascicolo tecnico dell'opera.

Piano di Sicurezza e Coordinamento: è un elaborato che va redatto per i cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, lavoratori maggiori a 200 Uomini-Giorno e lavori con rischi particolari. Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) coordina le fasi di lavoro, l'utilizzazione degli impianti comuni, mezzi logistici e di protezione collettiva; il committente trasmette il PSC alle imprese invitate e quella che si aggiudica il lavoro lo deve trasmettere alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

Ciascuna impresa deve trasmettere il proprio POS (Piano Operativo di Sicurezza) al coordinatore che ne valuta la congruità con il PSC. E' opportuno che siano previste riunioni con tutte le imprese in fase di lavoro nuovo.

Fascicolo Tecnico Dell’Opera: viene elaborato dal coordinatore per la progettazione insieme allo PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) per 2 scopi:

1. Identificare e descrivere i rischi che, ad opera conclusa si presenteranno nelle successive manutenzioni;
2. Raccogliere tutta la documentazione tecnica riguardante l’opera stessa al fine di costituire il dossier dell’opera. Per le piccole opere può essere sufficiente raccogliere la documentazione sulla struttura (calcoli statici, nomi dei progettisti, costruttori, ecc...) sugli impianti (elettrico, idraulico, riscaldamento, gas, ecc...);

Piano Operativo di Sicurezza: è un documento redatto dal datore di lavoro, in cui sono riportate le informazioni relative a quello specifico cantiere e valutare i rischi a cui sono sottoposti gli addetti dell’impresa. Il POS (Piano Operativo di Sicurezza), contrariamente allo PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), che in alcuni casi non è obbligatorio redigere, deve essere redatto da tutte le imprese che entrano in un cantiere temporaneo o mobile per svolgere il proprio lavoro e deve essere sempre presente in cantiere. Quando non c’è il PSC, il POS viene definito PSS (Piano Sostitutivo di Sicurezza).

Tutte le ditte sono tenute alla redazione del POS (imprese edili, impiantisti, fabbri, falegnami, vetrai ecc...).

Note:

La sicurezza sui luoghi di lavoro

Decreto Legislativo n°81 del 9 Aprile 2008 : riordino della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori con abrogazione del precedente D.L. 626/94

Comporta le seguenti innovazioni:

- Estensione del campo di applicazione a tutti i settori di attività lavorativa, pubblici e privati, nonché a tutte le tipologie di lavoratori, autonomi e subordinati;
- Maggiore articolazione e inasprimento del sistema sanzionatorio;
- Adeguata attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- Rafforzamento delle misure antinfortunistiche;
- Sicurezza considerata un investimento e non un semplice costo per il datore di lavoro.

Il D.L. n°81 del 9/4/2008 riporta le seguenti definizioni:

Il lavoratore viene definito come: qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione.

Lavoratori equiparati :

- I soci lavoratori di cooperative o società, anche di fatto;
- Gli associati in partecipazione (art.2549);
- I volontari, definiti dalla legge 266/1991 (non rientrano in questa categoria coloro che prestano gratuitamente il loro servizio, a titolo di volontariato);
-

La normativa si applica anche a:

- lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi ove la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente (es. le Parrocchie dove l'educatore svolge la sua attività nelle strutture parrocchiali);
- Lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio (con esclusione dei piccoli lavoratori domestici a carattere straordinario, compreso chi presta assistenza a bambini, anziani, disabili, malati);
- Lavoratori distaccati.

Obblighi dei lavoratori

- Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni;
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di sicurezza;
- Segnalare immediatamente le carenze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza;
- Partecipare ai programmi di formazione ed addestramento organizzati dal datore di lavoro;

Formazione ed informazione dei lavoratori

Ogni lavoratore deve ricevere sufficiente ed adeguata informazione in materia di salute e sicurezza.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere:

- periodica;
- effettuata durante l'orario di lavoro e senza spese economiche a carico dei lavoratori;

- Fatta da persone esperte e sul luogo di lavoro;
- Comprensibile per i lavoratori immigrati;
- Registrata nel libretto formativo del cittadino.

Il datore di lavoro è il titolare del rapporto di lavoro nei confronti del lavoratore o in ogni caso il soggetto che esercita i poteri decisionali e di spesa.

I suoi obblighi sono:

- Valutare tutti i rischi;
- Designare il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi);
- Affidare i compiti ai lavoratori e fornirli di idonei dispositivi di protezione individuale;
- Richiedere ai lavoratori il rispetto delle norme;
- Adottare tutte le misure necessarie per la prevenzione incendi e per l'evacuazione dei luoghi di lavoro adeguate all'attività produttiva ed al numero delle persone presenti;
- Convocare riunioni periodiche per unità produttive con più di 15 lavoratori;

- Aggiornare le misure di prevenzione in funzione dell'evoluzione della tecnica di prevenzione ed in relazione a mutamenti organizzativi o di produzione;
- Verificare che i luoghi di lavoro, impianti e dispositivi vengano sottoposti alla regolare manutenzione.
- Adottare i provvedimenti necessari di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, stabilendo anche i necessari rapporti con servizi esterni anche per il trasporto degli infortunati;

Gli obblighi del datore di lavoro sono delegabili a condizione che la delega e l'accettazione siano fatte per iscritto e che sia attribuito al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo.

Non sono delegabili la valutazione di tutti i rischi e la designazione RSPP.

Il DVR (Documento Valutazione Rischi) deve avere data certa e in esso devono essere analizzati tutti i rischi dovuti a:

- Attività lavorative;
- Utilizzo attrezzature di lavoro;
- Movimentazione manuale dei carichi;
- Utilizzo di videoterminali;

- Esposizioni ad agenti fisici (rumore, vibrazione, campi elettromagnetici, ecc.);
- Utilizzo sostanze pericolose;
- Utilizzo agenti biologici;
- Eventuale rischio da incendio;

Deve contenere:

- Relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza durante il lavoro e i criteri adottati;
- Nominativi del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), rappresentante lavoratori e medico competente;
- Descrizione delle misure di prevenzione e protezione adottate, programma per garantire nel tempo i livelli di sicurezza;
- Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a specifici rischi.

Il Rischio può essere determinato da:

- Utilizzo di strutture o macchinari aziendali;

- Presenza di sostanze pericolose;
- Condizioni soggettive dei lavoratori (stato di gravidanza, età ecc...);
- Organizzazione del lavoro.

Il DVR va elaborato sempre e solo nel caso in cui ci siano lavoratori.

Tutti i datori di lavoro sono tenuti alla valutazione dei rischi, tuttavia quelli che hanno fino a 10 lavoratori devono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza nel lavoro dovrà elaborare entro il 31-12-2010; in attesa di queste procedure e non oltre il 30-06-2012, questi datori di lavoro possono autocertificare la valutazione dei rischi. Essa deve essere sottoscritta dal datore di lavoro, portata presso un ufficio postale per far apporre il timbro che conferisce la certezza della data e conservata presso il datore di lavoro.

In caso di inadempimento vi sono pesanti sanzioni a carico del datore di lavoro:

- Contravvenzioni;
- arresto di 5 gg. a 3 anni;
- ammenda da 2 € a 1032 €

per violazioni di minor Entità sono previste:

- sanzioni amministrative pecuniarie;
- sanzioni atipiche (sospensione attività imprenditoriale oppure sanzioni interdittive).

L'art. 55 D. LGS. 81/2008 prevede l'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da €5000 a €15000 per il datore di lavoro che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del DVR e che non provvede alla nomina del RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione).

Al fine di contrastare il lavoro irregolare, gli organi di vigilanza del ministero del lavoro e previdenza sociale possono adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, anche nei cantieri edili, nelle seguenti ipotesi:

- impiego di personale non risultante dalle scritture o altra documentazione obbligatoria pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori;
- gravi violazioni in materia di tutela della salute o sicurezza su lavoro.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) deve possedere titolo di studio non inferiore al diploma di scuola superiore e frequentare corsi specifici nella natura dei rischi e sui tipi di attività svolte. Anche il datore di lavoro può svolgere i compiti del RSPP purché ne dia

informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e frequenti corsi di aggiornamento e formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.

Il Rappresentante Lavoratori è una persona eletta per rappresentare i lavoratori riguardo alla salute e sicurezza durante il lavoro, fino a 15 lavoratori è eletto dagli stessi, oltre 15 lavoratori è eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda;

Questi

- accede ai luoghi di lavoro;
- riceve la documentazione aziendale nei riguardi delle misure di prevenzione e valutazione dei rischi
- ha copia del DVR;
- ha diritto ad una formazione specifica di durata minima pari a 32 ore iniziali di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda.

Sorveglianza Sanitaria:

Devono essere sottoposti a Sorveglianza Sanitaria, a spesa e cura del datore di lavoro, i lavoratori esposti ad agenti fisici, biologici, chimici pericolosi per la

salute, all'amianto, addetti all'attività di movimentazione manuale di carichi, video-terminalisti.

Il datore di lavoro nomina un Medico Competente e deve adottare tutte le misure per la gestione delle emergenze di 1° soccorso e prevenzione incendi.

Per evitare le conseguenze del pericolo, informa tutti i lavoratori circa le misure predisposte ed i comportamenti da tenere. Elabora , inoltre, un piano di emergenza interno corredato da planimetrie con vie di fuga e colloca le attrezzature antincendio.

Fa, anche, corsi di formazione e aggiornamento (16-48 ore) per emergenze di 1° soccorso. Per aziende con 3 o più lavoratori, devono essere previste cassette pronto soccorso e mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza del Servizio Sanitario, Nazionale. Per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori, va previsto pacchetto di medicazione e mezzo di comunicazione.

Gli organi preposti alla vigilanza della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono:

- ASL Regionali;
- Direzione Provinciale del lavoro;
- INAIL;

- Vigili del fuoco;
- ISPESL Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (Ministero Della Salute);
- ANPA Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (Ministero Ambiente);
- ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente).

L’ASL si avvale di personale ispettivo costituito da medici (specialisti in medicina del lavoro) tecnici laureati o diplomati che rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

Il datore di lavoro deve assicurare pulizia e condizioni igieniche idonee nell’ambiente di lavoro e che le attrezzature di lavoro siano conformi ai requisiti di sicurezza e salute.

Contratti di appalto, opera e somministrazione

Nel caso di affidamento dei lavori ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, il datore di lavoro deve:

- Verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi (certificato iscrizione Camera Commercio);

- Fornire ai lavoratori dettagliate informazioni circa : rischi specifici le misure di prevenzione ed emergenza.
- Elaborare il **DUVRI** (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza) che ha per oggetto i rischi derivanti dalla simultanea presenza di diverse aziende. Il DUVRI riguarda unicamente i rischi derivanti dall'interferenza delle lavorazioni, mentre per gli altri rischi resta l'obbligo, per ogni impresa, di elaborare il DVR.

Il **DURC** (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. Ha validità trimestrale per lavori privati e mensili per quelli pubblici.

In regime di appalto o subappalto i lavoratori devono munirsi di un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

Parte integrante del contratto di appalto è il PSC (relazione tecnica e prescrizioni correlate alle complessità dell'opera da realizzare e alle fasi critiche del processo di costruzione per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori).

Il **POS** viene redatto dall'impresa e deve contenere:

- Dati dell'impresa;
- Mansioni inerenti alla sicurezza;
- Descrizione delle attività di cantiere, elenco macchinari, impianti, ponteggi;
- Valutazione del rumore.


Il datore di lavoro deve redigere il **PIMUS** (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi) inteso come documento dell'attrezzatura che completa le informazioni sull'opera provvisoria da impiegare.

Cantiere temporaneo o mobile

E' qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria civile (lavori di costruzione, manutenzione, demolizione, riparazione, conservazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse permanenti o temporanee in muratura, c.a., legno, metallo ecc. comprese linee elettriche, opere stradali, ferrovie, idrauliche).

Gli appalti pubblici di lavori hanno per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera

pubblica, previa acquisizione in sede di offerta del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara.



Committente: soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata.

Nel caso di appalto di opera pubblica il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativa alla gestione dell'appalto. Il committente o responsabile dei lavori, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, prevede nel progetto la durata di tale lavoro o fasi di lavoro. Sanzione: arresto da 3 a 6

mesi o ammenda da 2500 a 20000€ Il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, verifica l' idoneità tecnica professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.

Sanzione: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda 1250 – 5000€

Idoneità tecnico professionale:

Le imprese devono esibire al committente o al responsabile dei lavori:

- Iscrizione CCIAA con oggetto sociale pertinente alla tipologia dell'appalto;
- Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione;
- Documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisoria;
- Elenco dei DPI forniti ai lavoratori;
- Nomina del RSPP, degli incaricati delle emergenze e del medico competente;
- Nominativo del RSL;
- Attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori;
- Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria;

- DURC;
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi;

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, verifica l'idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare; chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredate dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, chiede all'impresa il DURC ed una autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.

Prima dell'inizio dei lavori oggetto del Permesso di costruire o della DIA il Committente trasmette all'amministrazione competente:

- Nominativo delle imprese esecutrici dei lavori;

- Documentazione dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi;
- Dichiarazione relativa all'organico medio annuo più gli estremi delle denunce dei lavoratori più la dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. Sanzione: 2000 -6000€

Se il committente esegue i lavori in economia deve trasmettere all'amministrazione le stesse cose di cui sopra. Sanzione 2000 – 6000€

L'efficacia del titolo abilitativo è sospesa in assenza del DURC del PSC e della notifica preliminare quando prevista.

Il committente, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, designa il coordinatore per la progettazione (CSP). Sanzione: arresto da 3 a 6 mesi e ammenda 2500 – 10000€ Designa anche il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE).

Il committente comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e CSE indicati nel cartello di cantiere. Trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori e, se opera pubblica, a tutti i concorrenti alla gara d'appalto. Sanzione 1200 – 3600€ Il Committente ha facoltà di sostituire il CSP e CSE.

Responsabile dei lavori: soggetto incaricato dal committente della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; egli coincide col progettista per la fase di progettazione dell'opera e col direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del D.L. n°163 del 12/4/2006 il responsabile dei lavori è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Il RUP assume il ruolo di responsabile dei lavori ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto titolato (nella struttura della amministrazione aggiudicatrice) a rappresentare il committente non intende adempiere direttamente agli obblighi previsti dalle norme. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

In ogni caso, il committente, non viene esonerato dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, 99 anche se è stato conferito l'incarico al responsabile dei lavori.

Il responsabile dei lavori deve verificare che il CSP abbia redatto il PSC e il fascicolo, deve verificare altresì che il CSE abbia adempiuto gli obblighi di cui all' art.92.

La delega è lo strumento che consente al datore di lavoro di trasferire l'obbligo di garantire sicurezza ai propri collaboratori; se la delega è valida, la

responsabilità penale sarà solo a carico del delegato. La delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- Che essa risulti da atto scritto;
- Che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- Che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- Che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- Che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
- Che alla delega sia data adeguata e tempestiva pubblicità.

Il datore di lavoro non può delegare:

- La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- La designazione del RSPP.

In quei lavori pubblici nei quali il committente è anche il RUP, non è possibile designare una 3° persona quale responsabile dei lavori perché è interna all'amministrazione appaltante e non può essere un soggetto esterno (Libero professionista).

Appalti di lavori pubblici.

Entro 30 gg. dall'aggiudicazione e prima della consegna, l'appaltatore redige e consegna ai soggetti di cui all' art. 32

- eventuali proposte integrative del PSC
- un piano sicurezza sostitutivo (PSS)
- un POS;

essi sono parte integrante del contratto di appalto o di concessione.

I contratti di appalto sono nulli se privi di piani di sicurezza. Se l'appaltatore non rispetta questi piani si ha la risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il CSE vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza

COMMITTENTE ← □ CONTRATTO □ → IMPRESA

Appalto: è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari ed a proprio rischio, il compimento di un'opera o un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Contratti aperti: sono gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante.

Nel contratto aperto è definito a priori:

- La durata del contratto;
- La tipologia di attività richieste dall'appaltatore;
- La metodologia di determinazione del corrispettivo;

è noto a posteriori:

- Il numero e la tipologia degli interventi;
- Il luogo e le condizioni ove verranno eseguiti gli interventi;
- il costo di ciascun intervento.

Global Service: contratto riferito a una pluralità di servizi sostitutivi delle normali attività di manutenzione con piena responsabilità sui risultati da parte dell'assuntore.

Il committente affida all'assuntore la manutenzione di un bene al fine di:

- Mantenerlo nello stato di conservazione richiesto;
- Ottenere la disponibilità a produrre e a espletare il servizio richiesto;
- Avere proposte di migliorie miranti a ridurre il costo del servizio e a migliorare le caratteristiche tecniche del bene e la sua disponibilità a produrre;

L'assuntore:

- È responsabile delle scelte di progetto, di pianificazione, di direzione e di attuazione delle attività manutentive;
- Garantisce il raggiungimento dei risultati pattuiti;
- Favorisce la documentazione concordata che deve permettere al committente di continuare ad avere la conoscenza della storia tecnico-economica del bene e valutare se l'assuntore ha operato nel rispetto dei patti contrattuali.


Il contratto di Global service si compone di un capitolato tecnico cioè di un documento nel quale il committente descrive:

- I beni oggetto di Global service;
- Le sue richieste;
- I modi per verificare il soddisfacimento delle richieste;
- I criteri con cui trattare le variazioni quantitative e qualitative dei beni, le eventuali variazioni della disponibilità a produrre e ad espletare il servizio richiesto, gli effetti delle migliorie apportate.

Nel contratto l'assuntore descrive:

- Le politiche di manutenzione che intende applicare, i piani di manutenzione e l'organizzazione.

Appalto Integrato: ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.



Le concessioni di lavori pubblici sono contratti a titolo oneroso, in forma scritta, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. Il

concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.

Tipologie di Ponteggi

Ponteggio a tubo-giunto: consente di collegare due tubi in qualsiasi posizione e a distanza non prefissata e l'adeguamento della struttura provvisoria ad ogni tipo di facciata, richiede manodopera altamente specializzata.

Ponteggio fisso a telai prefabbricati: Tempi di montaggio più corti e manodopera poco specializzata. Distanze orizzontali e verticali prefissate per cui si integra con tubo-giunto e tavole di legno.

Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati: Questa tipologia di ponteggio unisce la versatilità del tubo-giunto alla semplicità dei telai prefabbricati. Introdotto in Italia da poco, richiede manodopera non specializzata, prezzo di acquisto superiore.

Ponteggio mobile: utilizzato per la manutenzione di edifici alti e uguali in tutta l'altezza. La piattaforma che è alla base si solleva elettricamente in cremagliere. Costo elevato.

Il Ponteggio sospeso su funi: è poco utilizzato perché gli operai spesso si rifiutano ad operare sospesi.

Piattaforme aeree (autogru): esse sono penalizzate dalla necessità di posizionare l'autogru alla base della facciata e dall'alto costo orario, per cui si utilizzano per lavori veloci.

Parapetti a staffa per coperture: vengono adottati per la loro economicità per la lavorazione sulle coperture.

Infortuni sul lavoro

Si definisce “infortunio sul lavoro” ogni evento avvenuto per causa violenta in occasioni di lavoro, da cui deriva la morte o un'inabilità fisica.

La malattia professionale è un evento dannoso che si manifesta in maniera non violenta e in modo progressivo nel tempo che deve essere contratta nell'esercizio e a causa del lavoro.

Le cause degli infortuni possono essere dovute sia a carenze di tipo organizzativo, sia alle inidoneità di condizione tecniche di ambienti, macchine, impianti ed attrezzi, sia alla mancanza o insufficienza di segnaletica, sia a comportamenti errati da parte degli stessi infortunati o da altri lavoratori.

Codice etico e di condotta

I dipendenti delle società devono essere onesti e leali in tutti gli aspetti del loro operare, devono perseguire le seguenti finalità:

- Valorizzazione delle risorse umane e integrità della persona;
- Legalità;
- Riservatezza;
- Responsabilità nei confronti del paziente;
- Onestà e correttezza;
- Responsabilità verso la collettività;
- Trasparenza;
- Lotta alla corruzione e ai conflitti di interesse;
- Qualità dei prodotti e servizio;
- Imparzialità;
- Tutela dell'ambiente;
- Equità dell'autorità;
- Relazioni con gli azionisti.

Criteria per l'organizzazione del cantiere edile

Nel PSC è importante l'analisi del rischio di attività da cantiere. Le linee guida alle quali si deve ottenere il coordinatore per la sicurezza in cantiere sono 2:

- Progettazione in termini funzionali;
- Determinazione del livello di dettaglio.

Il criterio nella progettazione dell'organizzazione in sicurezza del cantiere è quello di coordinamento con l'obiettivo di dislocare le aree operative e le attrezzature in modo da non creare interferenze tra le diverse imprese. Vanno individuate le aree cui assegnare una specifica funzione lavorativa, posizionamento macchine, servizi assistenziali e igienici.

La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento valutazione dei rischi (DVR) costituiscono un obbligo non delegabile del datore di lavoro ed ha l'obiettivo di individuare e documentare tutti i rischi e di fornire a tutti i suoi collaboratori le informazioni necessarie a tutelare la salute durante il lavoro.

Il DVR è un documento

consultivo – collaborativo – dinamico - di partecipazione.

Il testo unico sulla sicurezza comporta:

- Collaborazione con RSPP e medico competente
- Consultazione del RSL;
- Rielaborazione in occasioni di modifiche significative o in relazione e evoluzione della tecnica o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (dinamicità del DVR)

E' possibile l'autocertificazione per datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (fino alla scadenza del 18° mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto sulle procedure standardizzate e non oltre il 30 giugno 2012); le procedure standardizzate saranno elaborate dalla Commissione Consultiva sulla base dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore e poi recepiti in decreto interministeriali. Le imprese fino a 50 addetti hanno la possibilità di usufruire del nuovo sistema standardizzato. Restano escluse dal sistema le imprese che svolgono attività particolarmente pericolose. Per la mancata valutazione dei rischi il datore di lavoro è punito con l'arresto dai 4-8 mesi o con ammenda 5000-15000€

La mancata elaborazione del DVR costituisce una violazione grave e il datore di lavoro è punito con l'ammenda da 3000-9000€, può comportare anche la sospensione dell'attività imprenditoriale.

Abbreviazioni:

CSP: coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (Coordinatore per la Progettazione);

CSE: Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori);

PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento;

PSS: Piano Sostitutivo di Sicurezza;

POS: Piano Operativo di Sicurezza;

PIMUS: Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi;

PDC: Permesso di Costruire;

DIA: Denuncia di inizio Attività;

DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva;

RSPP: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza;

UOMINI GIORNO: Entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera:

I riferimenti legislativi sono relativi al Decreto Legislativo 81 dello 09/04/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Note:

Sommario

Generalità sulla direttiva cantieri	2
La direttiva cantieri	2
Le figure responsabili della sicurezza sul cantiere	2
committente	2
obblighi principali del committente	3
coordinatore per la progettazione	4
coordinatore per l'esecuzione	4
durata dei lavori ed “uomini giorno”	5
notifica preliminare	6
lavoratore autonomo	7
piano di sicurezza e coordinamento	7
fascicolo tecnico dell'opera	8
piano operativo di sicurezza	8
La sicurezza sui luoghi di lavoro	10
Decreto legislativo n°81 del 9 aprile 2008	10
Formazione ed informazione dei lavoratori	12
Datore di lavoro e suoi obblighi	13
Documento Valutazione Rischi (DVR)	14
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	17
Rappresentante lavoratori	18
Sorveglianza sanitaria	18
Organi preposti alla vigilanza	19
Contratti di appalto, opera e somministrazione	20
Cantiere temporaneo e mobile	22
committente	23
idoneità tecnico professionale	24
appalti di lavori pubblici	29
Tipologie di ponteggi	33
Infortuni sul lavoro	34
Codice etico di condotta	35
Criteri per l'organizzazione del cantiere edile	36
<u>Abbreviazioni</u>	38